



14 120-25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

94

Composta da

GIULIO SARNO

- Presidente -

Sent. n. sez. 348/2025

ALDO ACETO

CC - 20/02/2025

GIOVANNI LIBERATI

R.G.N. 41606/2024

ALESSIO SCARCELLA

MARIA BEATRICE MAGRO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]
avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità

Trattazione cartolare.

IL FUNZIONARIO CAUSIDIZIARIO
Luana Mariani

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto.
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 09/05/2024 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dell'indagato avverso la misura della custodia cautelare in carcere disposta in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 575, 609 bis

[Handwritten signature]

e 609 ter cod. pen., avendo il ricorrente fatto richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari.

2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari. Ancor meno il giudice specifica le ragioni per le quali le procedure di controllo di cui all'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen. non possono considerarsi un ulteriore ed efficace presidio cautelare, tale da elidere ogni necessità della misura massimamente afflittiva, nell'ottica della relatività della presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 299 e 274 cod. proc. pen., in quanto l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può essere dedotta dalla gravità del fatto per cui si procede. A tal riguardo, evidenzia che è intervenuta sentenza di primo grado che ha mutato il quadro fattuale contestato al ricorrente nell'ordinanza genetica in senso più favorevole all'imputato condannandolo alla pena di anni 11 e mesi quattro di reclusione per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale continuata aggravata ed essendo stata riqualificata l'ipotesi di atti persecutori nella più lieve fattispecie di cui all'art. 612, comma due e 56 e 610 cod. pen. La modifica quindi di uno dei reati contestati all'imputato sebbene con sentenza non passata in giudicato, costituisce un elemento nuovo valutabile dal giudice ai fini della revoca nella misura della custodia cautelare in carcere o quantomeno ne comporta una riduzione dei termini di custodia cautelare. Tale riqualificazione in senso più favorevole all'imputato non è stata ha fatto presa in considerazione dal giudice *a quo*.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze formulate in entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondate.

1.1. Al riguardo, occorre tenere presente che per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., l'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere. In quest'ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che l'assenza di elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell'accusato per l'intero processo (CEDU 03/03/2009, Hilgartner c/ Polonia). Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzando attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire

se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l' allontanamento dell'imputato dal contesto delinquenziale. Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosità (Sez.6, n. 46060, del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865; Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 - 05; Sez.3, n. 19608 del 25/01/2023, Rv. 284615). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304), rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Naturalmente, l'obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387).

Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest'ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).

1.2. Tanto premesso, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto influente il decorso del tempo di sottoposizione del ricorrente alla durata alla misura della custodia cautelare, pari a 8 mesi, in quanto di valenza neutra, prendendo atto della conclusione della fase processuale di primo grado e ritenendo che tale elemento non possa comunque assumere alcun significato univoco nel senso di una attenuazione delle esigenze cautelari, neppure determinata dalla riqualificazione giuridica dei fatti, originariamente contestati come atti persecutori, in reati di violenza privata e violazione di domicilio in sede di cognizione. Il giudice *a quo* ha ~~peraltro~~ ^{inoltre} evidenziato l'assenza di elementi positivi fattuali atti a modificare il quadro cautelare in senso più favorevole e ha ribadito il pericolo attuale concreto di reiterazione delle condotte della stessa specie, che si inferisce dalle brutali modalità di commissione dei reati contestati e dalla condizione di vulnerabilità psicofisica della vittima, nonché tenendo conto dell'esito del procedimento di primo grado ai sensi dell'art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen., concluso con sentenza di condanna alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione.

Da qui, l'impossibilità di concludere che le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie, tuttora permanenti, possano essere soddisfatte con una misura diversa da quella custodiale.

Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.

1.3. In ordine alla regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, tale disposizione non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, Rv. 266692).

Si è anche affermato che la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343). Pertanto, il giudice non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto. Né il ricorrente, nel formulare il motivo di ricorso, indica elementi di spessore tale da superare la presunzione, limitandosi a sollevare la questione della esecuzione dislocata della misura, sicché, avendo il giudice esplicitato una valutazione logica ed articolata in ordine alla pericolosità, diventa secondaria la questione dell'idoneità della misura del braccialetto elettronico ad assicurare le esigenze cautelari.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila,

determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 20/02/2025

Il Consigliere estensore

MARIA BEATRICE MAGRO



Il Presidente

GIULIO SARNO



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lg. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



Depositata in Cancelleria

Oggi,



10 APR. 2025

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

Luana Mariani